



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA RAPPRESENTANZA E
DELLA PARTECIPAZIONE**

**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n. 8/2016

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PARENTE XXXXXX C/
BIP MOBILE S.P.A

L'anno 2016 il giorno 1 del mese di FEBBRAIO presso la sede del Co.re.com. si è
riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	

DELIBERA N. 8/2016

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
PARENTE XXXXXX / BIP MOBILE S.P.A. in Concordato Preventivo
(PROT. 2107/C DEL 26.02.2014)**

IL CORECOM DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 01/02/2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la Legge regionale 27 marzo 2000 n. 20, recante norme per l’Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17 novembre 2011, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza dell’utente **PARENTE XXXXXX** presentata in data **26.02.2014**;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante, intestatario dell’utenza xxxxxxxx, ha lamentato l’interruzione ingiustificata del servizio nei confronti della società BIP MOBILE S.P.A.. In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, l’istante ha dichiarato di aver subito l’interruzione del servizio mobile dal 30.12.2013 al 15.01.2014, data in cui ha compiuto il passaggio ad altro operatore.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto il risarcimento

- i. per il disagio subito a seguito dell'interruzione del servizio;
- ii. per il ritardo con cui è avvenuta la migrazione ad altro operatore.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore BIP Mobile S.p.a. non ha assunto alcuna posizione nella vicenda: non ha presenziato all'udienza di conciliazione, né ha riscontrato alla comunicazione di avvio del procedimento di definizione a suo carico. Tant'è che in data 12 gennaio 2015, il Responsabile del procedimento dà atto dell'avvenuta notifica della comunicazione all'operatore, dichiara scaduti i termini per la produzione di memorie e controdeduzioni e trattiene in definizione la controversia.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

Con riferimento all'oggetto della contestazione, al fine di una valutazione delle richieste dell'istante, giova ricostruire le circostanze che hanno causato l'interruzione del servizio di rete mobile.

A ben vedere, infatti, la sospensione dell'utenza telefonica in epigrafe non è stata disposta dalla società Bip Mobile s.p.a., quale titolare del rapporto contrattuale in essere con l'istante, bensì dalla società Telelogic Italy s.r.l. che, in qualità di Enabler, svolge il ruolo di esercizio della piattaforma di billing di Bip Mobile interfacciando la rete H3G.

L'avvenuta interruzione del servizio di telefonia mobile a far data dal 30 dicembre 2013 non ha interessato la sola utenza telefonica intestata all'istante in epigrafe, bensì ha coinvolto l'intero bacino di utenza di Bip Mobile, in ragione dello spegnimento della piattaforma tecnologica da parte della società Telelogic Italy s.r.l., a fronte delle criticità contrattuali e delle pendenti insolvenze di entrambi gli operatori verso il gestore H3G s.p.a., assegnatario delle frequenze di terza generazione mobile e licenziatario per la fornitura dei servizi mobili su scala nazionale.

Nello specifico, si deve evidenziare che la sospensione lamentata dall'istante è avvenuta per un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei singoli contraenti (utente finale ed operatore) ed, in quanto tale, non può legittimare l'applicazione degli articoli 4 e 5 dell'allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS. Infatti, la fattispecie non può inquadrarsi nella tipologia di "*sospensione o cessazione amministrativa*" avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, che viene disposta dall'operatore per motivi legati al rapporto con il proprio cliente, ad esempio per asserita morosità. Né può rientrare nella previsione regolamentare di cui al successivo articolo 5, che è circoscritto alle sole ipotesi di sospensione causata da motivi tecnici imputabili all'operatore.

Invero, la *res controversa*, in termini civilistici, rientra nella fattispecie prevista dall'art. 1256 del codice civile, che assume in considerazione l'impossibilità della prestazione che non è riconducibile alla responsabilità del debitore, in quanto ordinariamente dipende dal caso fortuito, da forza maggiore o da altri eventi di natura oggettiva non riconducibili alla condotta dei soggetti implicati nel singolo rapporto obbligatorio.

Pertanto, nella fattispecie in esame trova applicazione il principio secondo cui, per il combinato disposto degli articoli 1256, 1463 e 2033 del codice civile, l'obbligazione si estingue quando la prestazione è divenuta impossibile per una causa non imputabile al debitore; sicché colui

che non può rendere la prestazione divenuta intanto impossibile, non può chiedere la relativa controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito; restando, quindi, salva l'eventuale restituzione del credito residuo, che però non è stata perorata dall'istante nella presente procedura.

Da ultimo, va comunque rilevata la specifica clausola di esonero da responsabilità contenuta nell'art. 12 delle norme d'uso della società Bip Mobile s.p.a. il quale prevede espressamente che, sia in presenza di errata utilizzazione del servizio, sia in caso di problematiche di rete dell'operatore con il quale Bip Mobile ha stipulato apposito contratto per la fornitura di servizi di telefonia mobile (nel caso di specie, Telelogic Italy s.r.l. / H3G s.p.a), *“Bip Mobile potrà sospendere in ogni momento i servizi, in tutto o in parte, anche senza preavviso”*.

Per quanto sopra esposto, la richiesta dell'istante non può ritenersi accoglibile nell'ambito della risoluzione, in via amministrativa, del contenzioso, con espressa salvezza di ogni ulteriore ed eventuale rilevanza in altra sede.

Parimenti, non sussistono gli estremi per la liquidazione di un indennizzo per la ritardata portabilità della risorsa numerica ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dell'allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS, come da richiesta di cui al punto ii), atteso che, in assenza di alcun tracciamento scritto e/o verbale attestante la espressa richiesta dell'istante di portabilità della numerazione, dalla documentazione acquisita agli atti non emergono elementi probanti e circostanziati tali da dimostrare l'imputabilità dell'asserito ritardo alla condotta posta in essere dalla società Bip Mobile s.p.a.;

VISTA la relazione istruttoria redatta dall'avv. Marianna Labanca in attuazione del contratto sottoscritto in data 23.11.2015;

Per tutto quanto esposto in premessa

DELIBERA

Articolo 1

1. Di rigettare l'istanza di PARENTE xxxxxx nei confronti della società BIP MOBILE S.P.A.

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Potenza, _____

LA PRESIDENTE
Giuditta Lamorte

LA DIRIGENTE
Vesna Alagia